

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3651

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELLINI, AGLIETTA, BONINO, CALDERISI, CORLEONE, DE CATALDO, FACCIO, ROCCELLA, RIPPA, TESSARI ALESSANDRO, CICCIOMESSERE**

*Presentata il 30 settembre 1982*

### Abrogazione delle disposizioni transitorie e finali XII e XIII della Costituzione

COLLEGHI DEPUTATI! — Recenti avvenimenti hanno dato occasione di riflessioni sceve da spirito di parte e da condizionamenti di antiche passioni e di stati di necessità, o semplicemente di suggerimenti di realistica prudenza, legati a situazioni del passato, circa il permanere nella nostra legislazione costituzionale di norme che, adottate nel momento in cui il paese usciva dal regime fascista e monarchico, erano ispirate dalla preoccupazione che i protagonisti ed i più eminenti personaggi dell'antico regime, nonché l'organizzazione stessa del partito che aveva imposto al paese la dittatura, potessero inquinare la vita democratica valendosi del potere, dei legami, dei ricatti, delle emotività, dei mezzi di cui avrebbero potuto comunque disporre quale retaggio della condizione di incontrastato dominio e del-

l'alone di esaltazione di cui avevano potuto godere in passato.

A tale finalità erano predisposte le disposizioni transitorie e finali XII e XIII della Costituzione.

Si è discusso in dottrina ed in giurisprudenza se le disposizioni suddette dovessero considerarsi transitorie o finali, con il risultato di un prevalente orientamento nel secondo senso. Ma se è esatto che queste norme non possono essere considerate in senso proprio tecnico-giuridico « transitorie », non essendo intese a regolare la fase della successione delle norme costituzionali dal vecchio al nuovo ordinamento, è certo che, per loro intrinseca natura, esse sono da considerare politicamente legate ad esigenze circoscritte nel tempo ed a finalità proprie di una particolare contingenza politica, per non

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dire che, sempre per la loro natura ed il loro contenuto esse sono suscettibili di esaurire la loro ragion d'essere per il venir meno della materiale possibilità della loro applicazione.

Ciò vale evidentemente per la disposizione XIII, che verrebbe ad esaurire totalmente la sua potenziale efficacia una volta posta in essere la confisca dei beni dei Savoia esistenti all'epoca dell'entrata in vigore della Costituzione ed una volta che fosse estinta la discendenza maschile in linea retta dei re sabaudi. Ma, a ben vedere, anche la disposizione XII, se rettamente interpretata, non è suscettibile di applicazione, decorso un certo tempo dalla sua introduzione, non solo per ciò che attiene al secondo comma, che prevede la limitazione per un quinquennio dei diritti politici degli esponenti del regime fascista, ma anche per ciò che riguarda il primo comma.

A prescindere infatti dalla già ricordata specifica finalità e giustificazione della norma, legata alla fase di transizione, è certo che anche nella sua formulazione letterale il primo comma della disposizione XII suggerisce tale interpretazione. Esso infatti non parla di « ricostituzione », ma bensì di « riorganizzazione » del disciolto partito fascista. Ora per « riorganizzazione » non può che intendersi una attività diretta a raccogliere quanto avanzi sul piano delle entità, dei nuclei, dei beni strumentali, dei legami personali, delle capacità organizzative dei soggetti, delle predisposizioni personali, dell'organizzazione disciolta.

È di tutta evidenza che le condizioni oggettive che consentano una tale « riorganizzazione » sono del tutto esaurite, ben prima che si esaurisse un generico alone di nostalgia, in determinati ambienti, per il regime tramontato.

Nessuno potrebbe oggi sensatamente affermare che Luigi Napoleone, quello che Hugo ribattezzò « Napoleone il piccolo », abbia « riorganizzato » l'impero di Napoleone I, né che i nostalgici di Francesco II di Borbone (Franceschiello) abbiano « riorganizzato » contro i « piemontesi » le bande del Cardinale Ruffo.

Del resto l'applicazione delle norme penali (legge 23 dicembre 1947, n. 1546, e 20 giugno 1952, n. 645) predisposte al fine dichiarato di dare esecuzione alla disposizione XII suddetta, ha dimostrato ampiamente, oltreché la ultroneità e ripetitività di tali norme di legge rispetto alla legislazione penale ordinaria, che, a prescindere dalla repressione di patetici atti di apologia e di riti oramai grotteschi, le organizzazioni colpite non rappresentano non dico la « riorganizzazione » ma neppure una velleitaria ricostituzione di un partito come quello fascista. Non solo, ma nel linguaggio e nelle convinzioni politiche proprio dei più decisi sostenitori della necessità e dell'attualità della disposizione XII, il « partito fascista » erede e continuatore di quello disciolto nel 1943 e nel 1945, è il Movimento sociale italiano, partito che non soltanto non è stato perseguitato ai sensi della legge suddetta né sciolto, ma che, come è noto, è pacificamente finanziato con denaro pubblico, in forza di una legge che i sostenitori dell'attualità della XII disposizione non hanno esitato ad approvare, benché destinata chiaramente a sortire tale effetto.

Collegli deputati! I deputati radicali che sottoscrivono questa proposta di legge costituzionale sono convinti che non il ritorno in Italia di un Savoia, né la costituzione di una forza politica con sigle più o meno esplicitamente ispirate al passato fascista possono mettere in pericolo il regime democratico e repubblicano. È piuttosto urgente e necessario cancellare leggi fasciste, salvaguardare le pubbliche libertà, liberare le forze democratiche dal fascismo delle tentazioni e delle acquiescenze, delle degenerazioni, dei comportamenti antidemocratici.

Essi si augurano che, mentre si va alla ricerca di norme costituzionali da modificare, perseguendo un'efficienza molto spesso compromessa proprio dalla incapacità di sottostare a regole del gioco chiare e nette e dalla deformazione di chiare norme costituzionali nella quotidianità delle prassi e dei compromessi, non si trascuri l'eliminazione di quelle disposizioni che, come del resto era previsto e prevedibile, hanno fatto il loro tempo.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Sono abrogate la disposizione XII e la disposizione XIII transitorie e finali della Costituzione.